

VIVERE E LAVORARE NELL'**UE/AELS**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für
auswärtige Angelegenheiten EDA

Indice

1. Le Svizzere e gli Svizzeri nell'UE/AELS	4
2. La Svizzera, l'UE e l'AELS.....	5
3. Preparazione, trasloco, notifica della partenza.....	9
4. Ingresso, notifica e soggiorno	11
5. Vivere nell'UE/AELS	15
6. Lavorare.....	16
7. Imposte.....	19
8. Previdenza e assicurazioni.....	22
9. Svizzere e Svizzeri.....	31
10. Ulteriori informazioni	34
Contatto.....	35

A proposito di questo dossier

Scopo

Il presente dossier si rivolge a tutti coloro che lasciano la Svizzera per trasferirsi stabilmente in un Paese dell'Unione europea/AELS e per esercitarvi un'attività lucrativa. Il contenuto e le informazioni riportate nel dossier si basano sulle prescrizioni legali e amministrative in vigore per tutti i cittadini svizzeri.

Indicazioni

La presente pubblicazione e il contenuto delle pagine web del Dipartimento federale degli affari esteri hanno carattere informativo. Sebbene il DFAE abbia selezionato accuratamente le informazioni e le indicazioni sulle fonti, non si assume alcuna responsabilità in merito alla correttezza, all'attendibilità e alla completezza delle stesse. Si esclude pertanto qualsiasi responsabilità per le prestazioni menzionate e per il suo contenuto. Le pubblicazioni cartacee ed elettroniche non sono da intendersi come offerte,

non hanno carattere vincolante e non sostituiscono una consulenza individuale. Nelle nostre pubblicazioni e sui nostri siti web sono inoltre presenti dei cosiddetti «link esterni» (collegamenti a siti web di terzi), il cui contenuto non dipende da noi. Pertanto non viene assunta alcuna garanzia in merito al contenuto di tali siti. Il fornitore delle informazioni presenti sui siti web menzionati è responsabile per quanto riguarda il contenuto e la correttezza di suddette informazioni. I servizi offerti da Emigrazione Svizzera si basano sull'articolo 51 della legge sugli svizzeri all'estero del 26 settembre 2014 (LSEst, RS 195.1).

Glossario

Per la spiegazione di termini e abbreviazioni e per l'indicazione degli indirizzi degli organi menzionati, si prega di consultare la pubblicazione separata «Glossario Emigrazione Svizzera».

Editore

Dipartimento federale degli affari esteri
Direzione Consolare
Emigrazione Svizzera
Effingerstrasse 27, CH-3003 Bernaa

Questo opuscolo è pubblicato in tedesco, francese e italiano ed è disponibile solo in formato PDF al sito <http://www.swissemigration.ch>.

Berna, 30.08.2019

Legge sugli Svizzeri all'estero



La legge sugli Svizzeri all'estero (LSEst) è in vigore dal 1° novembre 2015. Questo opuscolo è stato aggiornato.

1. Le Svizzere e gli Svizzeri nell'UE/AELS



Comunità delle Svizzere e degli Svizzeri all'estero nel 2018

La comunità delle Svizzere e degli Svizzeri nell'UE/AELS è grande: nel 2018, dei circa 760 200 cittadine e cittadini svizzeri all'estero, 463 981 vivevano nell'UE/AELS. Al primo posto si classificava la Francia, con circa 198 000 Svizzere e Svizzeri. Per Svizzero all'estero s'intende un cittadino che ha notificato la partenza dalla Svizzera e si è annunciato presso una rappresentanza svizzera all'estero.

WWW

✓ [Statistica sugli Svizzeri all'estero \(UST\)](#)

Emigrati 2018

Gli Stati dell'UE/AELS, prima fra tutti la Francia, sono Paesi d'emigrazione molto amati. Nel 2018 circa 5000 Svizzere e Svizzeri sono emigrati in Francia, più che in ogni altro Stato del mondo. Il numero delle emigrate e degli emigrati svizzeri e le destinazioni scelte vengono monitorati dalla Statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP) dell'Ufficio federale di statistica UST.

WWW

✓ [Statistica sull'emigrazione \(UST\)](#)

2. La Svizzera, l'UE e l'AELS

Introduzione

L'Unione europea (UE) è un'associazione di Paesi democratici dell'Europa che si prefigge di promuovere la pace e perseguire il benessere dei suoi popoli. L'UE non è un'entità statale che si sostituisce agli Stati esistenti, ma neppure una semplice organizzazione internazionale in senso stretto. Essa è unica nel suo genere. I Paesi membri dell'UE si sono dotati di organi comuni e hanno delegato ad essi una parte della propria sovranità affinché, in determinate circostanze di interesse comune, possano essere adottate decisioni democratiche sul piano europeo. Questa parziale rinuncia alla propria sovranità è detta anche «integrazione europea».

Per maggiori informazioni si rimanda al sito Internet ufficiale dell'UE.



L'Associazione europea di libero scambio (AELS) è un'unione di quattro Stati europei (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) che non sono membri dell'UE. Per non essere esclusa dagli scambi economici, l'AELS ha concluso accordi di libero scambio all'interno della sua organizzazione e con altri Paesi (libera circolazione di merci, persone, servizi e capitale).

La Svizzera non è membro dell'UE, ma con essa ha concluso accordi bilaterali nel quadro della sua politica europea e quale membro dell'AELS.



Accordi bilaterali I e II

Dal 1° giugno 2002 sono in vigore gli accordi bilaterali I tra la Svizzera e l'UE. Gli accordi sono sette:

- traffico aereo
- trasporti terrestri
- agricoltura
- ostacoli tecnici al commercio
- appalti pubblici
- ricerca
- libera circolazione delle persone

Con gli accordi bilaterali II, dal 2004 sono stati portati avanti e ampliati i negoziati. Gli accordi bilaterali II coprono **i seguenti settori**:

Schengen/Dublino

- fiscalità del risparmio
- lotta contro la frode
- prodotti agricoli trasformati
- ambiente
- statistica
- MEDIA
- pensioni
- educazione

❶ Nel presente dossier vengono trattate solo le disposizioni e le conseguenze dell'accordo sulla "libera circolazione delle persone" (v. accordi bilaterali I).

Ambiti non disciplinati:

- dogane
- cittadinanza
- trasporti su strada
- diritti politici
- diritto successorio
- diritto di famiglia
- assistenza
- servizio militare
- acquisto di abitazioni di vacanza

Questo significa **tra l'altro** che:

- ① scuole e università possono determinare liberamente le proprie condizioni di ammissione e tasse di studio¹;
- ① gli Stati membri dell'UE non sono tenuti a concedere aiuti sociali²;
- ① occorre richiedere la conversione della licenza di condurre svizzera.

- ① Maggiori informazioni riguardanti tutti gli accordi tra la Svizzera e l'UE/AELS, nonché la politica europea della Svizzera si trovano su:

WWW

✓ [Politica europea della Svizzera \(DFAE\)](#)


¹ Questa affermazione è vera per le persone che si trasferiscono in un Paese dell'UE esclusivamente per motivi di studio. Le persone che in uno Stato dell'UE esercitano un'attività lucrativa e che seguono una formazione in parallelo all'attività professionale hanno diritto, secondo l'ALC, alle stesse agevolazioni fiscali e sociali concesse ai cittadini del Paese in questione. Ciò significa che gli Stati dell'UE non possono riscuotere tasse di studio più elevate dalle cittadine e dai cittadini svizzeri o escluderli dalle borse di studio.

Lo stesso vale per le famiglie svizzere che abitano e lavorano in uno Stato dell'UE, i cui figli seguono una formazione.

² Questa affermazione vale per le persone che non esercitano un'attività lucrativa, come studenti, persone in cerca di un impiego e pensionati. Le cittadine e i cittadini svizzeri che esercitano un'attività lucrativa in uno Stato dell'UE e guadagnano meno del minimo esistenziale hanno diritto all'aiuto sociale alle stesse condizioni dei cittadini del Paese in questione.

Accordo sulla libera circolazione delle persone

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) disciplina i diritti di soggiorno e l'esercizio di attività lucrative da parte di cittadine e cittadini degli Stati membri dell'UE e della Svizzera. Dal 2002, in virtù dell'allegato K dell'Accordo AELS si applicano gli stessi diritti di libera circolazione anche agli Stati dell'AELS. L'Accordo prevede che le cittadine e i cittadini degli Stati membri possono scegliere liberamente il luogo di lavoro e di soggiorno nel territorio di applicazione dell'Accordo. La libera circolazione è subordinata ad alcune condizioni: essere in possesso di un contratto di lavoro valido, esercitare un'attività lucrativa indipendente o, in caso di inattività, dimostrare di disporre di sufficienti mezzi finanziari e di una copertura assicurativa per le malattie.



Mappa degli Stati UE/AELS © DFAE

L'ALC disciplina anche il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nazionali (p. es. AVS/AI) e il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali.

Stati dell'UE/AELS

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone è valido nei seguenti territori nazionali:

UE

Belgio	BE	Grecia ⁵	GR	Malta	MT	Slovacchia	SK
Bulgaria	BG	Regno Unito ⁶	GB	Paesi Bassi	NL	Slovenia	SI
Danimarca	DK	Irlanda	IE	Austria	AT	Spagna ⁸	ES
Germania	DE	Italia	IT	Polonia	PL	Repubblica Ceca	CZ
Estonia	EE	Lettonia	LV	Portogallo ⁷	PT	Ungheria	HU
Finlandia ³	FI	Lituania	LT	Romania	RU	Cipro ⁹	CY
Francia ⁴	FR	Lussemburgo	LU	Svezia	SE	Croazia ¹⁰	HR

AELS

Islanda	IS	Liechtenstein	LI	Norvegia	NO	Svizzera	CH
---------	----	---------------	----	----------	----	----------	----

³ Compresa le Isole Åland.

⁴ Compresa Guadalupa (che include La Désirade, Les Saintes, Marie-Galante, Saint-Barthélemy e la parte francese di Saint-Martin), Martinica, Guyana, Riunione e Mayotte.

⁵ Compreso il Monte Athos.

⁶ Compresa Gibilterra. Il 23 giugno 2016 la popolazione del Regno Unito ha deciso, attraverso un referendum, di uscire dall'Unione europea. La data dell'uscita definitiva è ancora incerta. Risposte alle FAQ sulla Brexit si trovano sulle pagine Internet dell'[Ambasciata di Svizzera a Londra](#) della [Segreteria di Stato della migrazione \(SEM\)](#) e nel flyer [Gli Svizzeri e le Svizzere nel Regno Unito dopo la BREXIT](#).

⁷ Compresa le Azzorre e Madeira.

⁸ Compresa le Baleari, le Isole Canarie, Ceuta e Melilla.

⁹ Concerne solo la parte dell'isola controllata dal Governo della Repubblica di Cipro.

¹⁰ La Svizzera ha ratificato il Protocollo per l'estensione dell'ALC alla Croazia (Protocollo III) il 16 dicembre 2016. Dall'entrata in vigore del Protocollo il 1° gennaio 2017 si applica la libera circolazione delle persone. Da allora, nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori croati valgono disposizioni transitorie specifiche che prevedono limitazioni in materia di accesso al mercato del lavoro (priorità ai residenti e controllo delle condizioni lavorative e retributive) e contingenti massimi. Alle cittadine e ai cittadini croati che intendono avviare un'attività lucrativa indipendente si applicano le stesse condizioni in vigore per le cittadine e i cittadini degli Stati membri dell'UE 27/AELS. **Le cittadine e i cittadini svizzeri** vengono equiparati in Croazia alle cittadine e ai cittadini del SEE. Cfr. [Stay and work of EEA nationals and their family members \(Ministero degli interni croato\)](#).

L'Accordo non è valido nei seguenti territori nazionali dell'area europea:

- Isole del Canale e Isola di Man, Isole Färöer, Monaco, Andorra, San Marino, Città del Vaticano, Akrotiri e Dhekelia a Cipro, zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
- Groenlandia, Nuova Caledonia e territori dipendenti, Polinesia francese, terre australi e antartiche francesi, Wallis e Futuna, Isole Saint-Pierre e Miquelon (arcipelago a sud dell'isola canadese di Terra Nova) e Aruba
- Antille olandesi: Bonaire, Curaçao, Saba, Saint-Martin
- Anguilla, Isole Cayman, Isole Falkland, Georgia del Sud e Isole Sandwich meridionali, Montserrat, Isole Pitcairn, Sant'Elena e dipendenze, territori britannici in Antartide, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Bermuda ecc.

Informazioni di approfondimento

Per maggiori informazioni sui singoli Stati dell'UE/AELS si rimanda alle pagine Internet della SECO e di EURES alla voce «Vivere e lavorare». Sui siti Internet di molte rappresentanze estere degli Stati UE/AELS si trovano utili informazioni sull'entrata nel Paese, il soggiorno, il lavoro ecc.

WWW

- ✓ [Informazioni sui singoli Paesi \(SECO\)](#)
- ✓ [Vita e lavoro \(EURES\)](#)
- ✓ [Informazioni sui Paesi \(Ministero degli affari esteri della Germania\) \(de\)](#)
- ✓ [Rappresentanze estere](#)

In questo dossier si rimanda dove possibile a utili link dei principali Paesi di destinazione europei, ovvero Francia, Germania, Italia e Spagna. Segue qui un elenco di pagine Internet con informazioni generali sull'emigrazione verso questi Stati. Alla fine del dossier, al punto «[Ulteriori informazioni](#)», troverete link ad altri Paesi dell'UE/AELS.

WWW

-  [Welcome to France](#)
-  [Venir en France](#)
-  [Venir vivre en France](#)
-  [Service-Public.fr](#)
-  [Migration nach Deutschland](#)
-  [Willkommen in Deutschland](#)
-  [deutschland.de](#)
-  [Arbeiten und Ausbildung in Deutschland](#)
-  [Vivere e lavorare in Italia](#)
-  [España, vivir y trabajar](#)
-  [Emigrar a España](#)
-  [Barcelona International Welcome](#)

3. Preparazione, trasloco, notifica della partenza

Se state per emigrare in un altro Paese avrete bisogno di informazioni sullo Stato di destinazione. Le rappresentanze estere degli Stati dell'UE/AELS sapranno fornirvi informazioni dettagliate.

WWW

- ✓ [Rappresentanze estere](#)

Consigli di viaggio e app per chi viaggia

I Consigli di viaggio del DFAE offrono informazioni sulle condizioni di sicurezza all'estero e vanno a integrare altre fonti d'informazione. Chi viaggia si assume la responsabilità di decidere in merito ai preparativi e alla realizzazione del viaggio. È possibile registrare il viaggio all'estero sull'apposita app che fornisce informazioni per la preparazione ottimale e le coordinate di ambasciate e consolati svizzeri e consente – in caso di crisi o catastrofi – di essere localizzati rapidamente e contattati.

WWW

- ✓ [Rappresentanze e consigli di viaggio](#)
- ✓ [App del DFAE per chi viaggia all'estero](#)

Notifica della partenza

Le prescrizioni concernenti gli obblighi di notificazione presso il Servizio agli abitanti variano da Cantone a Cantone. Per principio: chi permane all'estero per più di tre mesi, lascia la propria abitazione e non intende tornare in Svizzera in un futuro prossimo, deve notificare la propria partenza al Comune di domicilio. Chi non ha intenzione di lasciare la propria abitazione e prevede di tornare saltuariamente in Svizzera, deve informarsi tempestivamente presso l'ufficio controllo

abitanti competente circa i propri obblighi di notifica¹¹.

Nella Guida «Emigrazione» e alla pagina «Informazioni generali sul servizio militare» troverete informazioni sull'obbligo del servizio militare e civile in Svizzera.

WWW

- ✓ [Elenco delle autorità di controllo degli abitanti in Svizzera](#)
- ✓ [Guida «Emigrazione»](#)
- ✓ [Informazioni generali sul servizio militare](#)

Masserizie di trasloco

Partenza dalla Svizzera

All'ufficio doganale d'uscita va presentato un inventario della merce, indicando anche l'indirizzo in Svizzera e all'estero.

WWW

- ✓ [Esportazione dalla Svizzera \(AFD\)](#)

Importazione in uno Stato UE/AELS

Chi prende la residenza in uno Stato dell'UE/AELS può, a determinate condizioni, importare le proprie masserizie di trasloco in franchigia di dazio. È bene informarsi tempestivamente presso la competente amministrazione doganale estera o presso lo spedizioniere sulle condizioni specifiche del Paese, sulla procedura da seguire e sulle scadenze di importazione.

¹¹ Dati elaborati d'intesa con l'Associazione svizzera dei servizi agli abitanti (ASSA). Va tenuto presente che non esistono disposizioni di notifica uniformi in materia a livello federale. La questione relativa al centro d'interessi e alla cosiddetta

dimora con intenzione di stabilirsi durevolmente in Svizzera (definizione basata sull'art. 23 CC) deve essere pertanto chiarita tempestivamente con il servizio agli abitanti competente.

WWW

- ✓ [Amministrazioni doganali nazionali \(fr\)](#)
- ✓ [Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica](#)
- ✓ [Eur-lex – Sintesi della legislazione dell'UE in materia doganale](#)
- ✓ [Regolamento \(CE\) n. 1186/2009 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali \(EUR-Lex\)](#)
- ✓ [Dogane \(Commissione UE\) \(fr\)](#)
-  [Vous souhaitez transférer en France votre résidence principale](#)
-  [Übersiedlungsgut](#)
-  [Agenzia Dogane Monopoli](#)
-  [Franquicias por traslado de residencia](#)

Esportazione e importazione di veicoli a motore

Esportazione dalla Svizzera

Per esportare veicoli nel quadro di un trasferimento di domicilio all'estero, presentare una copia della licenza di condurre all'amministrazione doganale al momento dell'espatrio (cfr. [Volantino 15.51 «Esportazione di veicoli a motore stradali e rimorchi» dell'AFD, punto 2.2\).](#)

Importazione in uno Stato dell'UE/AELS

Informatevi tempestivamente sulle disposizioni doganali del Paese di destinazione per l'importazione di veicoli a motore.

I veicoli a motore (compresi i motoscafi e gli aerei da turismo, ma non i veicoli commerciali) possono essere importati in franchigia di dazio a determinate condizioni.

WWW

-  [Vehículos](#)
-  [Quiero traer un coche del extranjero, ¿qué tengo que hacer?](#)

Licenza di condurre e immatricolazione di veicoli a motore

Quando si elegge il proprio domicilio in uno Stato dell'UE/AELS sussiste l'obbligo di convertire la licenza di condurre svizzera. Occorre inoltre annunciare il veicolo nel nuovo stato di domicilio. Il termine per la conversione e l'annuncio variano da uno Stato UE/AELS all'altro. Per informazioni sulla conversione, sulla procedura di annuncio e sui termini da rispettare rivolgetevi alle competenti autorità del vostro luogo di domicilio.

WWW

- ✓ [Contatti nazionali \(UE\)](#)
-  [Échange d'un permis de conduire passé à l'étranger](#)
-  [Führerschein aus Drittstaaten](#)
-  [Zulassungsbehörden](#)
-  [Conversione patente estera non comunitaria](#)
-  [Canje de Permisos de conducción expedidos en países no comunitarios](#)

Importazione di animali domestici

Nel territorio di applicazione degli accordi UE/AELS sono in vigore requisiti uniformi per l'importazione di animali domestici.

Per importare in uno Stato UE/AELS cani, gatti e furetti devono essere soddisfatte in linea di principio almeno le seguenti condizioni:

- essere in possesso di un passaporto valido per animali da compagnia,
- aver fatto una vaccinazione antirabbica valida,
- avere un contrassegno (microchip).

Informatevi in ogni caso presso l'autorità competente del Paese di destinazione sui preparativi in vista dell'importazione (possono applicarsi ulteriori requisiti nazionali).

WWW

- ✓ [Viaggiare con animali da compagnia \(USAV\)](#)

4. Ingresso, notifica e soggiorno

Le rappresentanze estere degli Stati dell'UE/AELS in Svizzera forniscono informazioni vincolanti sull'ingresso e il soggiorno.



Ingresso

Per l'ingresso e il soggiorno, l'assunzione di un impiego o per stabilirsi nell'UE le Svizzere e gli Svizzeri, e i loro familiari, hanno bisogno di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità.

Per i familiari che non sono in possesso della cittadinanza di uno Stato UE/AELS o di quella svizzera si applicano altre disposizioni d'ingresso o può essere richiesto un visto. La rappresentanza estera competente per il luogo di domicilio saprà fornire tutte le informazioni del caso.

Notifica presso le autorità locali

Per un soggiorno senza richiesta di domicilio¹² le cittadine e i cittadini svizzeri possono trattenersi in un Paese UE/AELS fino a tre mesi senza obbligo di notifica. In alcuni Stati è in vigore l'obbligo di annunciarsi presso la polizia anche per soggiorni inferiori ai 90 giorni.

La residenza per più di tre mesi o l'elezione a domicilio e, in ogni caso, l'esercizio di un'attività lucrativa sottostanno di regola all'obbligo di registrazione all'arrivo nel nuovo Paese e al rilascio del permesso di soggiorno. Per queste pratiche rivolgersi alle competenti autorità locali.

- ① L'Irlanda non prevede l'obbligo di notifica e il rilascio di un documento ufficiale (permesso di soggiorno). In Francia, Spagna e Repubblica Ceca la notifica è obbligatoria, non tuttavia l'ottenimento di un'attestazione ufficiale (permesso di soggiorno).

- ① In Germania o in Austria deve registrarsi presso le autorità competenti chiunque prenda un alloggio.

- ① Informazioni sul *Settled Status* in Gran Bretagna sono disponibili nelle FAQ (domande frequenti) sul sito dell'[Ambasciata di Svizzera a Londra](#).

Informazioni vincolanti riguardo alle procedure di notifica nei singoli Paesi sono reperibili presso le competenti autorità del Paese ospite. Per informazioni e dati di contatto delle autorità consultare i siti Internet dell'UE e di EURES.



Notifica presso la rappresentanza svizzera all'estero

I vostri doveri

Le Svizzere e gli Svizzeri che intendono trasferirsi all'estero devono annunciarsi presso la [rappresentanza svizzera](#) (ambasciata o consolato) all'estero entro 90 giorni dalla data di notifica della propria partenza per l'estero all'ultimo Comune di domicilio in Svizzera. Per l'iscrizione nel registro degli Svizzeri all'estero è necessario presentare il passaporto o la carta d'identità e il certificato di avvenuta notifica di partenza.

I vostri diritti

Annunciarsi è gratuito e permette la presa di contatto in caso di emergenza, facilita le formalità (per es. rilascio di documenti di identità, eventi di stato civile) e consente inoltre di non perdere il legame con la Svizzera. Le persone iscritte nel registro di una rappresentanza svizzera all'estero, ricevono gratuitamente la «[Schweizer Revue](#)», la rivista destinata agli Svizzeri all'estero, e possono prendere parte (su richiesta) alle votazioni e alle

¹² Il centro dei propri interessi rimane in Svizzera.

elezioni in Svizzera (cfr. cap. «[Le Svizzere e gli Svizzeri](#)» – sezione «[Diritti politici](#)»).

Permesso di lavoro

Per esercitare un'attività professionale nei Paesi dell'UE/AELS non è necessario un permesso di lavoro.

Le Svizzere e gli Svizzeri hanno diritto alla mobilità professionale e geografica. Sull'intero territorio dell'UE/AELS è consentito cambiare posto di lavoro e professione, luogo di residenza e passare dallo statuto di lavoratore indipendente a quello di dipendente e viceversa.

Permesso di soggiorno

Si veda il capitolo [Notifica presso le autorità locali](#).

Al momento della registrazione e della richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno presso l'autorità locale, a seconda della motivazione vengono richiesti, oltre a un documento d'identità valido, anche altri documenti (cfr. i paragrafi seguenti per le diverse categorie di personale).

Attività lavorativa dipendente

Al momento della registrazione in loco, le persone che esercitano un'attività lucrativa devono presentare alla competente autorità della migrazione, oltre a un documento d'identità valido, anche un'attestazione del datore di lavoro (solitamente lettera di assunzione, contratto di lavoro) comprovante il rapporto di lavoro. Un contratto di lavoro della durata di almeno un anno dà diritto a un permesso di soggiorno di almeno cinque anni; negli altri casi, il permesso è concesso per la durata del contratto di lavoro. Se il contratto viene prolungato, l'autorità della migrazione rilascia un nuovo permesso.

Attività lavorativa indipendente

Un professionista indipendente che intende avviare un'attività in un Paese dell'UE/AELS ha diritto, su richiesta, a un permesso di soggiorno di sei mesi, prorogabile per ulteriori due se l'attività ha buone prospettive di riuscita. Viene rilasciato un permesso di soggiorno della durata di minimo cinque anni se prima della scadenza del termine di sei mesi si è in grado di provare alle competenti autorità che si esercita un'attività indipendente.

Per esercitare un'attività indipendente, le esigenze sono identiche a quelle poste alle cittadine e ai cittadini dello Stato ospite. Nella maggior parte dei Paesi, chi intende esercitare in maniera indipendente un'attività artigianale o simile deve iscriversi alla camera di commercio competente. È consigliabile chiarire già in fase preparatoria quali sono i criteri necessari per lavorare in proprio nel Paese. Di norma sono richiesti i seguenti documenti:

- ✓ motivazione per iscritto della richiesta di esercitare un'attività indipendente
- ✓ indirizzo postale esatto del luogo dove si svolgerà l'attività (indirizzo dell'impresa)
- ✓ data prevista per l'inizio dell'attività
- ✓ passaporto o carta d'identità in corso di validità
- ✓ business plan
- ✓ attestazione del reddito e della sostanza
- ✓ attestazione di assicurazione (malattia e infortuni)

WWW

- ✓ [Aiuto professionale per lavoratori indipendenti - Switzerland Global Enterprise](#)

Persone senza attività lucrativa

Le Svizzere e gli Svizzeri senza attività lucrativa hanno diritto a un permesso di soggiorno della durata di cinque anni se sono in grado di produrre per sé e per i propri familiari i seguenti documenti:

- carta d'identità o passaporto in corso di validità
- polizza di assicurazione malattia e infortuni in corso di validità
- dimostrazione di possedere mezzi finanziari sufficienti per la durata prevista del soggiorno.

Su richiesta, la carta di soggiorno viene rinnovata per almeno cinque anni, purché siano soddisfatte le condizioni.

- ① Non sussiste alcun diritto all'aiuto sociale del Paese di destinazione.

Pensione

Quale giustificativo della disponibilità di sufficienti mezzi finanziari, è necessario presentare, oltre a un documento d'identità in corso di validità e a una polizza assicurativa (malattia e infortuni), anche una decisione di assegnazione della rendita (AVS/AI, LPP, previdenza privata). L'importo a disposizione deve superare il valore della pensione minima di previdenza sociale dello Stato ospite.

- ❶ Non sussiste alcun diritto all'aiuto sociale del Paese di destinazione.

Studio, soggiorno linguistico

Conformemente al diritto svizzero e al diritto internazionale vigenti, in linea di massima gli studenti e i partecipanti a corsi di lingua non trasferiscono il proprio domicilio nel Paese ospite per la durata degli studi. Ricevono un permesso di soggiorno valido fino a 12 mesi se soddisfano i requisiti previsti per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e se sono in grado di presentare una conferma dell'iscrizione a una scuola riconosciuta o a un'università.

- ❶ Su richiesta, il permesso di soggiorno è rinnovato annualmente di un altro anno, al massimo fino alla fine del periodo degli studi.
- ❶ Ulteriori informazioni sono contenute nel capitolo «Previdenza e assicurazioni» e nella guida [«Soggiorno linguistico, studiare all'estero»](#).

Frontalieri domiciliati in Svizzera

Si è considerati frontalieri se si esercita un'attività lavorativa dipendente o indipendente in un Paese diverso da quello di domicilio. Vi è tuttavia l'obbligo di rientrare al proprio domicilio almeno una volta alla settimana. Lo status di frontaliere non è soggetto a permesso di soggiorno. Se l'attività lavorativa si protrae per oltre tre mesi, le autorità competenti del luogo di lavoro rilasciano al lavoratore o alla lavoratrice una «carta speciale per frontalieri». Chi è in possesso di un contratto di lavoro della durata minima di un anno riceve un permesso di almeno cinque anni; negli altri casi ne ottiene uno della durata del rapporto lavorativo.

Frontalieri domiciliati in un Paese UE/AELS

Uno Svizzero o una Svizzera che lavora in patria ma ha stabilito il proprio centro degli interessi in un Paese dell'UE/AELS senza esercitarvi alcuna attività professionale è considerato/a a tutti gli effetti giuridici «persona senza attività lucrativa» nel Paese di residenza.

Uffici informazioni per frontalieri

Le [regioni transfrontaliere d'Europa](#) che intrattengono relazioni con la Svizzera dispongono di servizi di informazione e consulenza propri. Questi servizi sono preziosi punti di riferimento a cui rivolgersi per ottenere informazioni.

WWW

- ✓ [Mercato del lavoro Lago di Costanza \(de\)](#)
- ✓ [EURES-T Reno superiore \(de\)](#)
- ✓ [Réseau sur les questions transfrontalières du Rhin supérieur \(fr, de\)](#)
- ✓ [Maison transfrontalière européenne \(fr\)](#)
- ✓ [Groupement Transfrontalier Européen \(fr\)](#)
- ✓ [www.transinfonet.org](#)
- ✓ [Opuscolo « Consigli per transfrontalieri » - Provincia Bolzano, Alto Adige](#)

Servizi

Gli accordi bilaterali consentono la prestazione di servizi esente da permesso per 90 giorni ogni anno civile. I trattati in materia di acquisti pubblici, trasporti aerei e terrestri, nonché altre convenzioni (per es. per la costruzione e il montaggio di stand di esposizione) permettono ugualmente la libera prestazione di servizi.

Per superare i 90 giorni previsti per anno civile è di regola necessario un permesso di lavoro rilasciato dallo Stato in questione.

I prestatori di servizi mantengono il domicilio (e quindi il centro dei loro interessi) in Svizzera e continuano pertanto a essere soggetti alle assicurazioni sociali e all'amministrazione fiscale svizzere. Vanno altresì rispettate le disposizioni in

materia di obbligo di notifica nel Paese dove si esegue l'incarico.

Sostegno ai prestatori di servizi

WWW

- ✓ [Switzerland Global Enterprise](#)

Distacco

Per distacco si intende l'invio in un altro Paese di un collaboratore o una collaboratrice di un'impresa per un periodo limitato (in linea di massima non più di 24 mesi). Il lavoratore/la lavoratrice distaccato/a mantiene il rapporto lavorativo con il proprio datore di lavoro e rimane registrato/a in Svizzera e quindi affiliato/a alle assicurazioni sociali e al fisco.

La «Guida per il lavoratore europeo mobile» della Confederazione europea dei sindacati (ETUC) fornisce, nella seconda parte, capitolo 8, informazioni esaustive sul tema dei lavoratori distaccati.

WWW

- ✓ [Guida per il lavoratore europeo mobile \(ETUC\) \(fr, de, en\)](#)
- ✓ [Lavoratori distaccati \(UFAS\)](#)

Persona in cerca di lavoro

In linea di principio, un cittadino svizzero o una cittadina svizzera ha il diritto di soggiornare nell'UE alla ricerca di un impiego per un periodo non superiore ai sei mesi. Se si annuncia all'ufficio del lavoro locale può usufruire dei servizi pubblici di collocamento. Trascorsi tre mesi è necessaria l'iscrizione all'ufficio di collocamento. Per informazioni sull'esportazione delle prestazioni, cfr. capitolo 7, sezione "[Assicurazione contro la disoccupazione](#)".

Familiari

Indipendentemente dalla durata del soggiorno, l'ottenimento del permesso di soggiorno dà diritto in linea di principio al ricongiungimento familiare. Sono considerati familiari ai sensi dell'accordo:


- ✓ il/la coniuge e i figli a carico che non hanno ancora compiuto il 21° anno di età
- ✓ i propri genitori e i genitori a carico del/della coniuge
- ✓ nel caso di studenti o studentesse, il/la coniuge e i figli a carico

Il/la coniuge e i figli di una persona con permesso di soggiorno hanno il diritto di esercitare un'attività lucrativa. I figli hanno accesso alla formazione di base, al tirocinio e alla formazione professionale alle stesse condizioni dei figli dei cittadini e delle cittadine dello Stato ospite.

5. Vivere nell'UE/AELS

Denaro e valuta

Attualmente 19 dei 28 Paesi membri dell'UE condividono la stessa moneta, l'Euro (€):



Belgio	Malta
Germania	Paesi Bassi
Estonia	Austria
Finlandia	Portogallo
Francia	Slovacchia
Grecia	Slovenia
Irlanda	Spagna
Italia	Cipro
Lituania	Lettonia
Lussemburgo	

Ulteriori informazioni su questioni monetarie nella zona dell'Euro sono consultabili alle pagine seguenti.

WWW

- ✓ [L'Euro \(Unione europea\)](#)
- ✓ [La Banca centrale europea](#)

Costo della vita

Sulle pagine di EURES (alla voce Condizioni di vita e di lavoro > Condizioni di vita > Costo della vita) si trovano informazioni sul costo della vita nei Paesi dell'UE/AELS. Anche il sito dell'OCSE e quello del DFAE forniscono utili ragguagli in merito.

WWW

- ✓ [EURES](#)
- ✓ [Prezzi e parità del potere d'acquisto \(OCSE\) \(fr\)](#)
- ✓ [Spese per il mantenimento del tenore di vita \(DFAE\)](#)

Acquisto di immobili

Chi stabilisce il proprio domicilio in un Paese dell'UE/AELS, vi stabilisce il centro dei propri interessi e ha il diritto di soggiornarvi, ha gli stessi diritti in fatto di acquisto di immobili di un cittadino o una cittadina del Paese di residenza. Senza elezione di domicilio, gli stessi diritti sono garantiti

solo se l'acquisto immobiliare è effettuato ai fini dell'esercizio della professione (lavoratori distaccati, lavoratori indipendenti, frontalieri).

L'acquisto di una seconda casa o di un'abitazione per le vacanze sottostà all'obbligo di un'autorizzazione.

Questo non incide tuttavia sulle norme vigenti nello Stato ospite riguardo al mero investimento di capitali e il commercio di terreni non edificati e abitazioni, che vanno verificate con le autorità competenti in loco.

Alcuni Paesi UE/AELS applicano restrizioni per l'acquisto di proprietà fondiaria e terreni a uso agricolo.

WWW

- ✓ [Svizzere e svizzeri nell'UE – Acquisto di immobili nell'UE \(DFAE\)](#)

6. Lavorare

Mercato del lavoro

Informazioni sull'economia e sul mercato del lavoro dell'UE in generale e sui singoli Paesi sono reperibili ai seguenti link:

WWW

- ✓ [Informazioni sui singoli paesi \(SECO\)](#)
- ✓ [Informazioni sui Paesi \(EURES\)](#)
- ✓ [Situazione del mercato del lavoro negli Stati dell'UE \(Commissione UE\)](#)
- ✓ [L'economia dell'UE \(Commissione UE\)](#)
- ✓ [Lavorare nell'UE \(Commissione UE\)](#)

Ricerca di lavoro

In linea di principio, un cittadino svizzero o una cittadina svizzera ha il diritto di soggiornare nell'UE alla ricerca di un impiego per un periodo non superiore ai sei mesi. Se si annuncia all'ufficio del lavoro locale può usufruire dei servizi pubblici di collocamento. Trascorsi tre mesi è necessaria l'iscrizione all'ufficio di collocamento.

Per i disoccupati vige l'obbligo di informare l'ufficio regionale di collocamento URC competente per il proprio domicilio prima della partenza dalla Svizzera. Si applicano le disposizioni dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione. Informatevi sulla cosiddetta esportazione delle prestazioni. Per maggiori informazioni si rimanda al capitolo «[Assicurazione contro la disoccupazione](#)».

Si raccomanda di iniziare a cercare lavoro già prima di trasferirsi nel Paese di destinazione. Di seguito troverete utili informazioni e consigli al riguardo.

EURES – European Employment Services

EURES è una rete dei servizi pubblici per l'impiego dei Paesi dell'UE/AELS che promuove la mobilità dei lavoratori e delle lavoratrici.



La Svizzera vi ha aderito. I tre principali servizi offerti da EURES sono il collocamento, la consulenza e l'informazione.

Collocamento

Tutte le amministrazioni pubbliche del lavoro in Europa si avvalgono di EURES per diffondere le proprie [offerte di lavoro](#). Il portale di collocamento è aggiornato quotidianamente e la banca dati EURES per la ricerca di [CV online](#) offre ai candidati e alle candidate la possibilità di mettere online il proprio curriculum per far sapere di essere alla ricerca di un lavoro all'estero.

Consulenza

Ogni Paese dispone di consulenti EURES qualificati. Si tratta di esperti del mercato del lavoro interno e internazionale. I consulenti EURES si sono specializzati nel fornire informazioni su singoli Paesi dell'UE. Le Svizzere e gli Svizzeri in cerca d'impiego si rivolgono in primo luogo ai [consulenti EURES svizzeri](#) competenti per il loro luogo di domicilio.

Informazione

Nei [dossier Vita e lavoro di EURES](#) sono raccolti numerosi dati interessanti su ognuno dei Paesi UE, compresa l'analisi degli sviluppi del mercato del lavoro.

WWW

-  [pole-emploi](#)
-  [EURES Germania](#)
-  [diclavoro](#)
-  [Servicio Público de Empleo Estatal](#)

Informazioni su come vivere e lavorare in altri Paesi dell'UE/AELS si trovano al capitolo 9 "[Ulteriori informazioni](#)".

Associazioni e camere del commercio

Le aziende trovano informazioni sul mercato del lavoro e preziosi contatti presso gli Swiss Business Hub e le camere di commercio.

WWW

- ✓ [Swiss Business Hub](#)
- ✓ [Camere di commercio bilaterali nel mondo](#)
- ✓ [Camere di commercio \(SECO\)](#)
- ✓ [www.transinonet.org](#)
- ✓ [Handelskammer Frankreich-Schweiz](#)
- ✓ [Handelskammer Deutschland-Schweiz](#)
- ✓ [Swiss German Club](#)
- ✓ [Vereinigung Schweizerischer Unternehmen in Deutschland](#)
- ✓ [Camera di Commercio Svizzera in Italia](#)
- ✓ [SPAINBUSINESS](#)

Candidatura

Sul sito Europass dell'UE è disponibile un modello di candidatura europea in diverse lingue.

Anche il documento «Le faremo sapere...» dell'UE offre utili consigli su come candidarsi. Il documento contiene un ABC sulle procedure di candidatura in ogni Stato dell'UE/AELS.

WWW

- ✓ [Europass \(EU\)](#)
- ✓ [«Le faremo sapere...» \(UE\)](#)

Riconoscimento delle qualifiche professionali

I diplomi svizzeri sono normalmente riconosciuti nei Paesi dell'UE/AELS. Nel quadro dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, la Svizzera collabora strettamente con l'UE e partecipa al sistema europeo di riconoscimento dei diplomi. È bene chiarire se la professione che si intende esercitare nello Stato dell'UE/AELS prescelto è regolamentata.

Per esercitare una professione regolamentata in uno Stato dell'UE/AELS, di norma occorre prima ottenere il riconoscimento della qualifica professionale. Sono considerate regolamentate le professioni per il cui esercizio in un determinato Paese sia indispensabile possedere un diploma,

attestati oppure altri titoli. Consultate la [banca dati della Commissione UE](#) per informarvi sulle professioni regolamentate e le relative autorità preposte nei singoli Stati, prima di inoltrare la richiesta di riconoscimento della qualifica professionale. Il [centro di consulenza nazionale nel rispettivo Paese](#) fornisce informazioni sulle normative in vigore per l'esercizio di una professione. L'autorità competente nello Stato ospite è autorizzata a chiarire con il/la richiedente il livello della sua formazione svizzera, l'attività professionale che intende svolgere e le esperienze lavorative. È responsabilità del richiedente procurarsi un'attestazione presso la competente autorità svizzera.

WWW

- ✓ [Diplomi svizzeri all'estero](#)
- ✓ [Diplomi, titoli di studio e certificati \(DFAE\)](#)
- ✓ [Riconoscimento di qualifiche professionali \(ENIC-NARIC\) \(en\)](#)

Attività lavorativa indipendente

Le persone che desiderano esercitare una professione indipendente nel Paese ospite possono consultare la camera di commercio locale o rivolgersi a un consulente esperto del luogo.

Chi desidera trasferire la propria attività indipendente dalla Svizzera a un Paese dell'UE/AELS può consultare un esperto ben informato sul diritto societario della Svizzera e del futuro Paese ospite.

Ulteriori informazioni sono reperibili sui siti Internet dell'UE, presso Swissnex e Switzerland Global Enterprise (S-GE), che su incarico della Confederazione e dei Cantoni promuove le esportazioni e gli investimenti. S-GE è presente anche all'estero attraverso gli Swiss Business Hub e sostiene le aziende svizzere nel trovare sbocchi di mercato.

WWW

- ✓ [Fare affari nell'UE](#)
- ✓ [Switzerland Global Enterprise](#)
- ✓ [Swiss Business Hub](#)
- ✓ [Camere di commercio bilaterali nel mondo](#)
- ✓ [Swissnex](#)
- ✓ [Creare imprese \(fr\)](#)
- ✓ [Investir en France](#)
- ✓ [Entreprendre et investir en France](#)
- ✓ [BusinessFrance](#)
- ✓ [Existenzgründungsportal](#)
- ✓ [Selbststaendig.de](#)
- ✓ [Italian Trade & Investment Agency](#)
- ✓ [Autorización y requisitos para montar mi propio negocio](#)
- ✓ [Creación de empresas](#)

Cooperazione transfrontaliera

La Svizzera partecipa a diversi programmi europei per la promozione della cooperazione transfrontaliera, in particolare in ambito economico.

WWW

- ✓ [Opuscolo «Cooperazione transfrontaliera in Europa» \(regiosuisse\) \(de\)](#)
- ✓ [Interreg: cooperazione transfrontaliera in Europa \(regiosuisse\)](#)

Le [regioni transfrontaliere d'Europa](#) che intrattengono relazioni con la Svizzera dispongono di uno sportello informativo e di consulenza a tutto campo.

WWW

- ✓ [Mercato del lavoro Lago di Costanza \(de\)](#)
- ✓ [EURES-T Reno superiore \(de\)](#)
- ✓ [Réseau sur les questions transfrontalières du Rhin supérieur \(fr, de\)](#)
- ✓ [Maison transfrontalière européenne \(fr\)](#)
- ✓ [Groupement Transfrontalier Européen \(fr\)](#)
- ✓ [www.transinfonet.org](#)
- ✓ [Opuscolo « Consigli per transfrontalieri » - Provincia Bolzano, Alto Adige](#)

Il sito Internet della Conférence Transjurassienne illustra altre iniziative transfrontaliere, tra cui per esempio InnovARC.

WWW

- ✓ [Conférence Transjurassienne – I nostri partner \(fr\)](#)

7. Imposte

Chi sposta il proprio centro degli interessi all'estero non è più soggetto all'obbligo di pagare le imposte in Svizzera. Chi lavora in uno Stato dell'UE/AELS è di norma soggetto al fisco del Paese in questione. Sussistono eccezioni per il personale diplomatico, i collaboratori di organizzazioni internazionali e, in alcuni casi, per i collaboratori di imprese con sede in Svizzera.

Chi ha il domicilio in Svizzera e lavora all'estero per un periodo breve (di regola inferiore a 183 giorni l'anno) per conto di un datore di lavoro svizzero è tenuto in genere al pagamento delle imposte in Svizzera.

WWW

- ✓ [Imposte e dazi nell'UE \(Commissione UE\) \(fr\)](#)
- ✓ [Tasse \(UE\)](#)
- ✓ [Vita e lavoro \(EURES\)](#)
-  impots.gouv.fr
-  [Bundesministerium der Finanzen > Steuern](#)
-  [Bundeszentralamt für Steuern](#)
-  [Agenzia delle Entrate](#)
-  [Agencia Tributaria](#)

Doppia imposizione

Chi soggiorna all'estero ed esercita un'attività lucrativa deve chiarire la questione relativa a una possibile doppia imposizione. Per maggiori informazioni può rivolgersi all'autorità delle imposte del luogo di domicilio o al proprio consulente fiscale.

La Svizzera ha stipulato convenzioni per evitare la doppia imposizione con tutti i Paesi dell'UE e dell'AELS. Reddito e patrimonio oltre confine sottostanno all'imposizione prevista dalle convenzioni contro la doppia imposizione in vigore.

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) tra la Svizzera e l'UE nonché con i Paesi dell'AELS non incide sulle convenzioni bilaterali

contro la doppia imposizione. Occorre tuttavia osservare che le disposizioni relative alle misure fiscali applicabili al domicilio e alla condizione di frontaliere possono differire da quelle dell'ALC.

WWW

- ✓ [Convenzioni per evitare la doppia imposizione \(SFI\)](#)

Le convenzioni per evitare la doppia imposizione rivestono un'importanza particolare per le Svizzere e gli Svizzeri residenti in uno Stato dell'UE/AELS che percepiscono (ancora) determinati redditi in Svizzera, derivanti per esempio da immobili, attività lavorative, rendite pensionistiche, dividendi o interessi. La convenzione limita il diritto della Svizzera a riscuotere imposte in quanto Paese di provenienza di tali redditi e/o obbliga lo Stato dell'UE/AELS a computare le imposte svizzere sulle imposte sul reddito dello Stato dell'UE/AELS. Per maggiori informazioni rivolgersi alla [Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali \(SFI\)](#).

Pensioni e prestazioni in capitale

In Svizzera, sulle rendite AVS/AI non viene prelevata un'imposta alla fonte. Le prestazioni in capitale delle casse pensioni svizzere e degli istituti della previdenza vincolata (2° pilastro, pilastro 3a) sono invece sempre soggette all'imposizione alla fonte. Se in base a una convenzione per evitare la doppia imposizione stipulata tra la Svizzera e lo Stato di domicilio, il diritto d'imposizione è attribuito allo Stato di domicilio, su richiesta l'imposta alla fonte viene restituita. La persona tassata deve far autenticare la domanda di restituzione dell'imposta alla fonte presso la competente autorità fiscale del luogo di domicilio e inoltrarla alla competente autorità fiscale cantonale. Il modulo di richiesta è disponibile presso l'istituto di previdenza.

Per le pensioni (rendite) e gli onorari dei consigli di amministrazione, l'imposta alla fonte viene prelevata solo se il diritto di tassazione spetta alla Svizzera.

Dividendi e interessi

Sui dividendi di società svizzere, interessi obbligazionari di debitori svizzeri e interessi di depositi bancari svizzeri viene detratta l'imposta preventiva (35 %). Anche questa imposta può, in applicazione di una convenzione per evitare la doppia imposizione stipulata con lo Stato di domicilio, essere in parte (in casi eccezionali per intero) restituita, su richiesta.

Nel promemoria «Sgravi fiscali per dividendi e interessi svizzeri» dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) figura un elenco delle aliquote dell'imposta alla fonte su dividendi e interessi secondo la pertinente convenzione per evitare la doppia imposizione. Vi sono inoltre specificati i moduli da utilizzare per richiedere la restituzione dell'imposta preventiva. I moduli, scaricabili al link «Moduli Domicilio all'estero», vanno inoltrati all'AFC. Per domande sulla restituzione dell'imposta rivolgersi alla competente [Divisione Rimborso dell'AFC](#).

WWW

- ✓ [Sgravi fiscali per dividendi e interessi svizzeri \(AFC\) \(fr, de\)](#)
- ✓ [Moduli Domicilio all'estero \(AFC\)](#)

Altri redditi

Le [amministrazioni cantonali delle contribuzioni](#) sono responsabili della riscossione (ed eventualmente del rimborso) delle imposte svizzere sugli altri redditi.

Informazioni preziose per le persone residenti all'estero che percepiscono redditi in Svizzera sono contenute nella circolare dell'AFC dal titolo «Quellensteuern - Merkblätter und DBA-Übersichten für die Quellensteuer» (in tedesco e francese).

WWW

- ✓ [Circolare imposta alla fonte – Promemoria e panoramica delle CDI per l'imposta alla fonte \(AFC\) \(fr, de\)](#)

Imposta sul valore aggiunto

Le disposizioni legali dell'UE in materia di imposta sul valore aggiunto si basano soprattutto su direttive, vincolanti per ogni Stato membro al quale sono dirette. La scelta della forma e dei mezzi è delegata agli enti nazionali. Ogni Stato membro è responsabile dell'integrazione delle disposizioni nel diritto nazionale e della loro corretta applicazione nel proprio territorio.

WWW

- ✓ [Panoramica delle direttive UE relative all'imposta sul valore aggiunto \(Commissione UE\) \(fr\)](#)
- ✓ [Aliquote dell'imposta sul valore aggiunto degli Stati dell'UE \(Commissione UE\) \(fr\)](#)

Scambio automatico di informazioni (SAI)

Il 27 maggio 2015 la Svizzera e l'UE hanno firmato un Accordo sullo scambio automatico di informazioni (SAI) a fini fiscali. Dal 1° gennaio 2017 gli istituti finanziari svizzeri raccolgono i dati relativi ai conti di persone residenti nell'UE che vengono poi trasmessi annualmente alle autorità fiscali degli Stati UE. Tra la Svizzera e gli Stati dell'AELS, il SAI viene attuato in applicazione dell'Accordo multilaterale tra autorità competenti (MCAA; RS 0.653.1). Il contenuto dell'accordo con l'UE coincide con quello dell'MCAA.

Il SAI si applica anche alle cittadine e ai cittadini svizzeri con domicilio fiscale in uno Stato dell'UE/AELS che possiedono un conto o un deposito presso un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione. Lo scambio di informazioni riguarda anche i conti di deposito soggetti all'obbligo di comunicazione, aperti per la riscossione di rendite statali.

In seguito all'introduzione del SAI, alcuni Stati hanno dato ai loro contribuenti la possibilità, limitata nel tempo, nel quadro di una (in parte impunita) regolarizzazione, di comunicare volontariamente – a posteriori – valori patrimoniali non dichiarati e di dichiararli regolarmente (p. es. attra-

verso un Voluntary Disclosure Program). Per sapere se tale possibilità sussiste ancora nel relativo Stato UE/AELS, rivolgersi alla competente autorità fiscale nazionale.

WWW

- ✓ [Approfondimento sullo scambio automatico di informazioni \(SFI\)](#)

Le banche svizzere e le cittadine e i cittadini svizzeri all'estero

Problemi aperti

Negli scorsi anni, a seguito di un aggiornamento e ampliamento delle normative (norme e standard internazionali, legislazione nazionale e disposizioni interne alle singole banche), la consapevolezza dei rischi di compliance e di reputazione degli istituti finanziari è aumentata, soprattutto nel caso di transazioni internazionali. La conseguenza è stata una riduzione dei servizi finanziari offerti alle persone residenti all'estero, o addirittura una loro esclusione da questi servizi, benché alcuni istituti svizzeri continuino a dare la possibilità alle Svizzere e agli Svizzeri che vivono in vari Stati di aprire un conto corrente, nel rispetto del diritto locale e svizzero.

Informatevi sulla vostra situazione!

La relazione tra una banca e la sua clientela è disciplinata dal diritto privato. Le persone

interessate sono invitate dunque (già al momento della preparazione del trasferimento all'estero o del rientro in Svizzera) a contattare il proprio istituto bancario per trovare una soluzione che risponda alle loro esigenze specifiche.

Soluzioni

La Direzione consolare segue attentamente gli sviluppi in questo ambito. In dialogo con le autorità e gli istituti bancari, l'Organizzazione degli Svizzeri all'estero (OSE) cerca di ottenere una più ampia gamma di servizi per le cittadine e i cittadini svizzeri all'estero (per ulteriori informazioni si veda il link qui sotto). Oltre a prendere contatto in tempo utile con la banca, le persone in procinto di emigrare possono quindi rivolgersi all'OSE per consulenza o informazioni sulle offerte più convenienti. Nel caso in cui non riuscissero comunque a individuare una soluzione soddisfacente, in quanto clienti di un istituto bancario svizzero hanno la possibilità di ricorrere all'ombudsman delle banche svizzere. Queste e altre informazioni sono disponibili sulle seguenti pagine Internet:

WWW

- ✓ [Articolo nella «Schweizer Revue»](#)
- ✓ [Servizi bancari \(OSE\)](#)
- ✓ [Ombudsman delle banche svizzere](#)
- ✓ [Informazioni per i clienti privati \(Associazione svizzera dei banchieri\)](#)

8. Previdenza e assicurazioni

Le informazioni che seguono forniscono un quadro d'insieme del coordinamento, tra la Svizzera e gli Stati dell'UE/AELS, dei vari sistemi di sicurezza sociale.

I diritti e i doveri relativi alla previdenza e alle assicurazioni sono disciplinati da un complesso di norme che non possono essere approfondite in modo esauriente in questa sede. Lo scopo del presente capitolo è quello di sensibilizzare i lettori e le lettrici in merito all'importanza della sicurezza sociale, di spiegare l'obbligo assicurativo delle più frequenti categorie di persone e di indirizzarle verso gli organismi più opportuni per valutare i singoli casi.

Per valutare i singoli casi si deve fare riferimento esclusivamente alle disposizioni di legge. Le informazioni fornite in questa sede non sostituiscono una consulenza da parte della competente autorità svizzera o estera, la sola in grado di fornire ragguagli attendibili sul relativo sistema assicurativo nazionale.

Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dell'UE/AELS

In base al principio della libera circolazione delle persone, i Paesi dell'UE e dell'AELS facilitano la libera scelta del posto di lavoro all'interno dell'Unione, promuovendo così la mobilità professionale dei propri cittadini e cittadine. Il coordinamento dei diversi sistemi nazionali di sicurezza sociale mira a garantire e a migliorare la previdenza sociale dei lavoratori e delle lavoratrici.

L'ALC e l'Accordo AELS coordinano i vari sistemi nazionali di sicurezza sociale. Gli aspetti salienti degli accordi sono elencati di seguito.

- Le persone sottostanno sempre alle norme giuridiche di un unico Stato e quindi versano contributi solo in un Paese. La decisione sulle norme giuridiche applicabili spetta ai competenti enti previdenziali, sulla base delle disposizioni relative al coordinamento.

- Le lavoratrici e i lavoratori stranieri hanno gli stessi diritti e doveri delle cittadine e dei cittadini del Paese nel quale sono assicurati.
- Se una persona chiede una prestazione, vengono conteggiati i suoi precedenti periodi assicurativi, di lavoro o di domicilio in altri Paesi.
- Una persona che ha diritto a prestazioni monetarie in un Paese può in linea di principio riceverle anche se vive in un altro Stato.

Persone interessate

- Le cittadine e i cittadini svizzeri e degli Stati dell'UE/AELS che sono o sono stati soggetti alle norme giuridiche in materia di sicurezza sociale di uno o più Stati membri nonché i relativi familiari e superstiti.
- Apolidi e rifugiati domiciliati in Svizzera o in un Paese dell'UE/AELS.

WWW

- ✓ [Coordinamento UE dei regimi di sicurezza sociale \(Commissione UE\)](#)

Rami assicurativi

Le disposizioni di coordinamento regolano, oltre all'aiuto sociale, tutti i settori della sicurezza sociale, ovvero le prestazioni di:

- vecchiaia
- invalidità
- decesso (prestazioni ai superstiti)
- malattia e maternità
- infortuni e malattie professionali
- disoccupazione
- famiglie

WWW

- ✓ [Rami assicurativi interessati \(Commissione UE\)](#)

I competenti enti assicurativi forniscono informazioni sulle prestazioni sociali in Svizzera (p. es. assicuratori malattie, casse di compensazione AVS). La competente cassa di compensazione AVS valuta anche l'assoggettamento alle assicurazioni sociali.

WWW

- ✓ [Casse di compensazione](#)
- ✓ [Chiarimento dell'assoggettamento \(Commissione UE\)](#)

In caso di domande sui sistemi di sicurezza sociale degli Stati dell'UE/AELS rivolgersi direttamente alle competenti autorità delle assicurazioni sociali nello Stato in questione.

Le guide della Commissione europea sui sistemi di sicurezza sociale dei singoli Paesi e il sistema di informazione dell'UE sui sistemi nazionali delle assicurazioni sociali (MISSOC) forniscono utili informazioni sulla materia.

WWW

- ✓ [Guide sui sistemi di sicurezza sociale dei singoli Paesi \(Commissione UE\)](#)
- ✓ [Sistema d'informazione dell'UE sui sistemi di sicurezza sociale nazionali \(MISSOC\) \(fr, de, en\)](#)

Assoggettamento assicurativo

Chiarire l'assoggettamento assicurativo in un contesto internazionale è un compito complesso. Prima di lasciare la Svizzera è bene chiedere chiarimenti alla competente cassa di compensazione AVS.

WWW

- ✓ [Casse di compensazione](#)
- ✓ [Lasciare la Svizzera per uno Stato dell'Unione europea \(UE\) o dell'Associazione europea di libero scambio \(AELS\) > Cambiamento dell'assoggettamento assicurativo](#)

Persone professionalmente attive e principio del luogo di lavoro

Se si esercita un'attività lavorativa dipendente o indipendente in un Paese dell'UE/AELS, si è soggetti all'obbligo d'assicurazione sociale del Paese in questione (principio del luogo di lavoro). Ogni persona che esercita un'attività lucrativa è soggetta, per tutti i rami assicurativi, all'obbligo assicurativo soltanto in uno Stato, anche se lavora in più Paesi. Regole apposite determinano in quale Stato si devono pagare i contributi in caso di attività in diversi Paesi.

Categorie speciali

Per alcune categorie di persone e alcuni rami assicurativi vi sono delle eccezioni. Alcune categorie sono assoggettate al diritto svizzero oppure possono scegliere, per esempio per quanto riguarda la cassa malati, tra l'assicurazione in Svizzera e l'assicurazione nel Paese di domicilio (diritto d'opzione Svizzera/Paese UE).

Di seguito vengono descritte alcune categorie di persone. Le informazioni non sono esaustive e non sostituiscono una consulenza individuale da parte dei competenti enti assicurativi.

Lavoratori distaccati

Le persone che lavorano temporaneamente (di regola fino a 24 mesi) per conto di un datore di lavoro svizzero in uno Stato dell'UE/AELS, durante il distacco continuano a sottostare alle norme giuridiche svizzere in materia di sicurezza sociale (si applica in linea di principio anche agli indipendenti, vale a dire ai cosiddetti prestatori di servizi che si recano temporaneamente in un altro Stato e vi esercitano un'attività analoga a quella svolta prima del distacco).

Queste persone necessitano di un'attestazione di distacco («Attestazione di distacco A1») rilasciata dalla cassa di compensazione AVS competente per gli Stati UE/AELS. Il documento attesta che la persona distaccata continua a essere assoggettata alla legislazione delle assicurazioni sociali del suo Paese di origine ed è esonerata dall'applicazione delle norme giuridiche sulla sicurezza sociale dello Stato in cui esercita un'attività lavorativa. Informazioni dettagliate al riguardo sono

contenute per esempio nei promemoria sul distacco dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. L'attestazione S1 può essere richiesta al proprio assicuratore malattia. Le persone interessate e i familiari che le accompagnano e che non esercitano un'attività lucrativa potranno così beneficiare di tutte le prestazioni dell'assicurazione malattie e per la maternità locale.

WWW

- ✓ [Lavoratori distaccati \(UFAS\)](#)
- ✓ [Lavoratori distaccati dalla Svizzera all'estero \(UFSP\)](#)
- ✓ [Salariati all'estero e i loro familiari \(AVS/AI\) \(Opuscolo per lavoratori che risiedono all'estero e lavorano per conto di un datore di lavoro che ha sede in Svizzera\)](#)

Frontalieri

Per frontalieri si intendono lavoratori dipendenti o indipendenti che svolgono la propria attività professionale in un Paese diverso da quello di residenza. Devono tuttavia rientrare al proprio domicilio almeno una volta la settimana. I frontalieri sono di solito assicurati nel Paese in cui esercitano l'attività lucrativa (principio del luogo di lavoro).

Per i frontalieri domiciliati in uno Stato dell'UE/AELS che lavorano in Svizzera sono possibili deroghe a questo principio per l'assicurazione malattie in base allo Stato di domicilio del lavoratore o della lavoratrice (cfr. diritto di opzione al link seguente).

WWW

- ✓ [Lavoratori frontalieri in Svizzera \(UFSP\)](#)
- ✓ [Panoramica assegnazione e diritto di opzione \(IC LAMal\)](#)

I frontalieri domiciliati in Svizzera che lavorano in un Paese dell'UE/AELS trovano informazioni

sull'assicurazione malattie al link indicato di seguito.

WWW

- ✓ [Lavoratori nell'UE o nell'AELS \(UFSP\)](#)

Studenti

Gli studenti che mantengono il proprio domicilio legale in Svizzera e non eleggono un nuovo domicilio all'estero rimangono assoggettati all'obbligo assicurativo in Svizzera, se non esercitano un'attività lucrativa accessoria agli studi.

Anche gli studenti che non esercitano un'attività lucrativa e che rinunciano al domicilio in Svizzera possono, a determinate condizioni, continuare a essere assicurati in Svizzera (AVS/AI).

WWW

- ✓ [Studenti all'estero \(UFSP\)](#)
- ✓ [Domande e risposte sull'AVS \(UFAS\) > Assicurazione nell'AVS > domanda 3](#)
- ✓ [Lasciare la Svizzera per uno Stato dell'UE o dell'AELS \(AVS/AI\) > Cambiamento dell'assoggettamento assicurativo](#)

Gli studenti che esercitano un'attività lucrativa accessoria agli studi all'estero sono considerati come persone professionalmente attive e sono soggetti all'obbligo assicurativo nel Paese in cui lavorano.

WWW

- ✓ [Lavoratori nell'UE o nell'AELS \(UFSP\)](#)

Con la tessera europea d'assicurazione malattia, gli studenti assicurati obbligatoriamente in Svizzera hanno, nei Paesi dell'UE/AELS, diritto a tutte le prestazioni che si rivelano necessarie dal punto di vista medico durante il soggiorno previsto. Vanno a tal fine considerati il tipo di prestazioni e

la durata prevista del soggiorno. La partecipazione ai costi è disciplinata dalle disposizioni del Paese nel quale ci si fa curare. Per approfondimenti si vedano i seguenti link.

WWW

- ✓ [Cure all'estero per gli assicurati che vivono in Svizzera \(UFSP\)](#)
- ✓ [Soggiorno nell'UE/AELS \(IC LAMal\)](#)

Titolari di rendite

Chi percepisce solo una rendita da un Paese è di principio soggetto all'obbligo assicurativo nel Paese in questione, anche se ha il proprio domicilio in un altro Stato. Se una persona ha diritto a rendite da più Stati, l'obbligo assicurativo è disciplinato dal diritto del Paese di domicilio, se anche questo versa una rendita. Se nello Stato di domicilio non sussiste il diritto a una rendita, è competente il Paese nel quale la persona è stata assicurata per il periodo più lungo (assicurazione di rendita). I familiari che non esercitano un'attività lucrativa devono in linea di massima essere assicurati nello stesso Paese della persona che percepisce la rendita.

Diritto di opzione

La Svizzera ha stipulato convenzioni speciali con diversi Paesi europei, in modo che i beneficiari di rendite residenti in questi Paesi possano assicurarsi nello Stato di domicilio (diritto di opzione). Le persone che non desiderano essere assicurate in Svizzera devono presentare una domanda di esonero dall'obbligo assicurativo presso l'Istituto comune LAMal a Soletta, entro tre mesi dalla ricezione della prima rendita o dopo il trasferimento nello Stato dell'UE. Il diritto di opzione è irrevocabile e può essere esercitato una sola volta. Per informazioni dettagliate vedere i seguenti link.

WWW

- ✓ [Beneficiari di una rendita svizzera all'estero \(UFSP\)](#)
- ✓ [Pensionati \(IC LAMal\)](#)
- ✓ [Panoramica assegnazione e diritto di opzione \(IC LAMal\)](#)

Premi e riduzione dei premi

Le persone domiciliate in un Paese dell'UE/AELS che sono soggette all'obbligo di contrarre un'assicurazione malattie in Svizzera devono pagare i premi in vigore per il loro Stato di domicilio. La Svizzera concede riduzioni di premi alle assicurate e agli assicurati domiciliati nell'UE/AELS che hanno una situazione finanziaria modesta. Maggiori informazioni sono consultabili ai seguenti link.

WWW

- ✓ [Premi e riduzione dei premi UE/AELS \(UFSP\)](#)
- ✓ [Premi UE/AELS \(priminfo\)](#)

Diritto alle prestazioni

Le beneficiarie e i beneficiari di rendite assicurati in Svizzera hanno il diritto di scelta delle cure mediche. Ciò significa che possono farsi curare nel Paese di domicilio o in Svizzera. Hanno diritto a tutte le prestazioni (cure mediche inclusi medicinali e trattamento ospedaliero) previste **dalla legislazione dello Stato in questione** (Stato di domicilio o Svizzera) e rimborsate conformemente alle disposizioni in essa contenute.

Il sito dell'Istituto comune LAMal contiene informazioni più dettagliate.

WWW

- ✓ [Pensionati \(IC LAMal\)](#)
- ✓ [Cure all'estero per gli assicurati che vivono all'estero \(UFSP\)](#)
- ✓ [Partecipazione ai costi degli assicurati in Svizzera \(UFSP\)](#)

Disoccupati

Le persone che beneficiano di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione sottostanno all'obbligo assicurativo nello Stato in cui vengono loro versate le prestazioni.

Persone senza attività lucrativa

In linea di principio, le persone senza attività lavorativa che non sono né studenti né disoccupati o beneficiari di rendite e familiari (persone non

assicurate nel quadro di un sistema generale di un datore di lavoro) sono soggette al sistema di assicurazione del Paese in cui sono domiciliate. In alcuni Stati dell'UE/AELS, la persona che non esercita un'attività lucrativa può tuttavia scegliere a quale sistema affiliarsi.

AVS/AI facoltativa

Negli Stati membri dell'UE/AELS non è più possibile aderire all'AVS/AI facoltativa.

Croazia

Dal 1° gennaio 2017 chi vive in Croazia non può più aderire all'assicurazione facoltativa. Le persone che a quella data vi avevano già aderito possono rimanere affiliate al massimo fino al 31 dicembre 2022. Le persone che il 1° gennaio 2017 avevano già compiuto il 50° anno di età possono restare affiliate fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria.

Rendita di vecchiaia

Gli Stati dell'UE/AELS e la Svizzera versano la rendita di vecchiaia in base al periodo contributivo (pro rata) maturato nel Paese in questione. Determinante per il diritto alle prestazioni di rendita è l'età di pensionamento nello Stato che versa la rendita. Per ulteriori informazioni consultare il seguente link.

WWW

- ✓ [Lasciare la Svizzera per uno Stato dell'UE o dell'AELS \(AVS/AI\) > Prestazioni di vecchiaia \(AVS\)](#)

La domanda di rendita di vecchiaia va inoltrata all'ente delle assicurazioni sociali dello Stato di domicilio, se sono stati versati i contributi nel Paese in questione. Se nello Stato di domicilio non sono stati versati contributi, occorre rivolgersi all'ente delle assicurazioni sociali nel Paese dell'UE/AELS nel quale sono stati versati l'ultima volta i contributi.

Ogni Paese deve versare la rendita anche in un altro Stato contrattuale, se la persona avente diritto vi risiede. Per il pagamento di rendite AVS/AI svizzere all'estero è competente la Cassa svizzera di compensazione CSC o l'ufficio AI per assicurati all'estero.

WWW

- ✓ [Cassa svizzera di compensazione CSC](#)
- ✓ [Richiedere una rendita di vecchiaia svizzera \(UCC\)](#)
- ✓ [Lasciare la Svizzera \(UCC\)](#)
- ✓ [Ricevere la propria prestazione \(UCC\)](#)
- ✓ [Diritti e obblighi dei beneficiari di rendita \(UCC\)](#)

Detrazioni fiscali per pagamenti verso l'Italia

Gli istituti finanziari italiani prelevano un'imposta del 5 % su tutte le prestazioni AVS/AI svizzere. Questa detrazione sostituisce l'imposta sul reddito dovuta dal beneficiario per le prestazioni ricevute.

Rendite per figli

Le beneficiarie e i beneficiari di rendite ricevono rendite per figli in linea di massima dallo Stato che versa loro la rendita (se la legislazione del Paese in questione prevede tali prestazioni in questo caso). Se una persona ha diritto alla rendita in diversi Paesi, si applicano regolamentazioni speciali. Per maggiori informazioni sulle prestazioni svizzere ci si può rivolgere alle casse di compensazione cantonali o alla Cassa svizzera di compensazione, se ci si trova già all'estero.

WWW

- ✓ [Rendite per figli \(UCC\)](#)

Rendite per superstiti e invalidi

Le rendite per vedove, vedovi e orfani vengono di norma calcolate in base al periodo contributivo maturato dalla persona deceduta. Se la persona

deceduta era assicurata in diversi Paesi, la vedova, il vedovo o l'orfano normalmente ricevono rendite distinte da parte degli Stati interessati. I seguenti link forniscono maggiori informazioni sulle rendite per superstiti e invalidi.

WWW

- ✓ [Lasciare la Svizzera per uno Stato dell'UE o dell'AELS \(AVS/AI\)](#)
 - > [Prestazioni per i superstiti](#)
 - > [Prestazioni in caso d'invalidità](#)
- ✓ [Invalidità \(Commissione UE\)](#)

Ogni Paese deve versare la propria rendita anche in un altro Stato contrattuale se l'avente diritto vi risiede. Per il versamento di rendite AVS/AI svizzere all'estero è competente la Cassa svizzera di compensazione CSC o l'ufficio AI per assicurati all'estero.

WWW

- ✓ [Cassa svizzera di compensazione CSC](#)
- ✓ [Richiedere una rendita per superstiti svizzera \(UCC\)](#)
- ✓ [Richiedere una rendita d'invalidità svizzera \(UCC\)](#)
- ✓ [Lasciare la Svizzera \(UCC\)](#)
- ✓ [Ricevere la propria prestazione \(UCC\)](#)
- ✓ [Diritti e obblighi dei beneficiari di rendita \(UCC\)](#)

Previdenza professionale

I sistemi della previdenza professionale sono strutturati e sviluppati in modi diversi negli Stati dell'UE/AELS. Per maggiori informazioni sui sistemi dei singoli Paesi consultare i seguenti link.

WWW

- ✓ [Guide sui sistemi di sicurezza sociale nei singoli Paesi \(Commissione UE\)](#)
- ✓ [Sistema di informazione dell'UE sui sistemi nazionali di sicurezza sociale \(MISSOC\) \(fr, de, en\)](#)

Nella previdenza professionale svizzera (detta anche 2° pilastro, cassa pensione) solo la parte obbligatoria ricade sotto le regole di coordinamento dell'ALC e dell'Accordo AELS.

Pagamento

In linea di massima, dal mese di giugno 2007 la parte obbligatoria della previdenza professionale non è più pagata in contanti, se la persona interessata lascia definitivamente la Svizzera ed è assoggettata all'assicurazione obbligatoria statale per la vecchiaia, l'invalidità e le prestazioni per superstiti in uno Stato dell'UE/AELS. La parte obbligatoria della previdenza professionale deve essere «parcheggiata» su un conto o una polizza di libero passaggio: più avanti darà diritto a prestazioni di previdenza.

Il versamento in contanti può ancora essere effettuato per la quota «sovraobbligatoria» o se non si è soggetti all'assicurazione di rendita obbligatoria nel Paese ospite. L'ordinanza sulla promozione della proprietà prevede inoltre la possibilità di utilizzare gli averi della cassa pensioni per finanziare l'acquisto di abitazioni di proprietà a uso proprio all'estero.

WWW

- ✓ [Lasciare la Svizzera per uno Stato dell'UE o dell'AELS \(AVS/AI\) > Prestazioni della previdenza professionale \(PP\)](#)

L'Organismo di collegamento del Fondo di Garanzia LPP fornisce informazioni sul pagamento in contante in caso di partenza all'estero. Per conoscere i propri averi previdenziali derivanti da

attività lucrative rivolgersi all'Ufficio centrale del 2° pilastro.

WWW

- ✓ [Fondo di Garanzia LPP – Organismo di collegamento con gli Stati dell'UE/AELS](#)
- ✓ [Fondo di garanzia LPP – Ufficio centrale del 2° pilastro](#)

Mantenimento del 2° pilastro in Svizzera

Gli Svizzeri e le Svizzere all'estero che recedono dall'AVS/AI obbligatoria e quindi anche dalla previdenza professionale possono continuare a far gestire la loro previdenza professionale (avere accumulato) dall'istituto abituale, se il relativo regolamento lo consente.

L'istituto di previdenza o la Fondazione istituto collettore LPP forniscono maggiori informazioni sulle ulteriori possibilità di mantenere il 2° pilastro.

WWW

- ✓ [Fondazione istituto collettore LPP](#)

Assicurazione contro la disoccupazione AD

Diritto

Di regola, i disoccupati devono far valere il diritto alle prestazioni nello Stato dell'UE/AELS in cui hanno svolto l'ultima occupazione. I frontalieri costituiscono un'eccezione: in caso di disoccupazione totale ricevono le indennità di disoccupazione (ID) dallo Stato in cui abitano. Per il lavoro ridotto e parziale e la perdita di lavoro dovuta a intemperie risponde invece il Paese in cui svolgono l'attività. Maggiori informazioni sono disponibili ai seguenti link.

WWW

- ✓ [Lasciare la Svizzera per uno Stato dell'UE o dell'AELS \(AVS/AI\) > Prestazioni in caso di disoccupazione \(AD\)](#)
- ✓ [Disoccupazione \(Commissione UE\)](#)

Chi perde il lavoro in uno Stato dell'UE/AELS ha diritto alle prestazioni del Paese in questione, a condizione di soddisfare tutti i requisiti nazionali. Nei singoli Stati membri dell'UE/AELS sussistono basi legali diverse in materia di obbligo di contribuzione, periodo contributivo minimo, maturazione dei requisiti, durata e ammontare delle prestazioni. Chi perde il lavoro deve rivolgersi immediatamente all'autorità preposta all'assicurazione contro la disoccupazione in loco.

Principio di totalizzazione

Tra gli Stati UE/AELS vige il principio di totalizzazione. Questo principio stabilisce che i periodi d'assicurazione e occupazione maturati in uno Stato dell'UE/AELS possano essere computati secondo la legislazione del Paese interessato da un altro Stato dell'UE/AELS.

Prima di lasciare un Paese nel quale si è svolta un'attività lavorativa occorre farsi rilasciare il modulo PD U1 dalle autorità competenti (in Svizzera la Cassa disoccupazione). Il PD U1 funge da prova dei periodi di assicurazione e occupazione maturati, delle attività lucrative indipendenti svolte e di altri fatti rilevanti per le prestazioni in caso di domanda di indennità di disoccupazione in un altro Stato dell'UE/AELS. Il modulo di richiesta del PD U1 è scaricabile al link indicato di seguito.

WWW

- ✓ [Cambiamento di Stato: attestato dei periodi di assicurazione \(arbeit.swiss\)](#)

Esportazione delle prestazioni AD

L'esportazione delle prestazioni consente la ricerca di lavoro in uno Stato membro dell'UE/AELS contemporaneamente alla riscossione dell'indennità di disoccupazione svizzera (ID). **L'ID svizzera può essere esportata al massimo per tre mesi.** Quando si annuncia presso l'ufficio di collocamento nello Stato dell'UE/AELS prescelto, chi è in cerca di lavoro può fruire dei relativi servizi di collocamento (ma non riceve le ID da questo Stato. Una persona iscritta alla disoccupazione in Svizzera non può rivendicare ID in un altro Stato). Se la persona non trova lavoro nei tre mesi previsti, può rientrare in Svizzera e continuare a beneficiare delle ID.

Per chiarire il diritto all'esportazione delle prestazioni ci si può rivolgere all'ufficio regionale di collocamento (URC).

Se si desidera rientrare in Svizzera è necessario rivolgersi personalmente e senza indugio all'URC competente, per mantenere il diritto all'ID. Per informazioni dettagliate si veda il seguente link.

WWW

- ✓ [Info-Service per i disoccupati – Prestazioni in caso di ricerca di lavoro all'estero \(arbeit.swiss\)](#)

Assegni familiari

Il diritto agli assegni familiari sussiste in linea di massima nel Paese in cui un genitore esercita un'attività lucrativa. Ciò vale anche se i familiari abitano in un altro Stato dell'UE/AELS. Maggiori informazioni sono reperibili presso le casse di compensazione per assegni familiari e ai link indicati di seguito.

WWW

- ✓ [Lasciare la Svizzera per uno Stato dell'UE o dell'AELS \(AVS/AI\) > Prestazioni per le famiglie](#)
- ✓ [Domande e risposte sugli affari internazionali \(UFAS\) > Prestazioni familiari > Guida prestazioni familiari CH-UE/CH-AELS](#)
- ✓ [Domande e risposte sugli assegni familiari \(UFAS\) > Versamento degli assegni familiari per i figli residenti all'estero](#)
- ✓ [Assegni familiari \(Commissione UE\)](#)

Assicurazioni private

Le assicurazioni private non rientrano nel coordinamento delle assicurazioni sociali secondo l'allegato II all'ALC. Per informazioni rivolgersi all'assicurazione privata interessata.

In caso di trasferimento del domicilio (centro dei propri interessi) all'estero, le assicurazioni di responsabilità civile e mobilia domestica devono essere disdette e stipulate nuovamente all'estero. Per evitare lacune assicurative è opportuno verificare anticipatamente il fabbisogno assicurativo al nuovo domicilio, selezionare gli assicuratori locali e stipulare le nuove polizze in modo tale che siano valide a partire dalla data di trasferimento.

Previdenza privata (3° pilastro)

Nota in Svizzera come 3° pilastro, la previdenza privata del pilastro 3a (banca) e 3b (assicurazione) è sovraobbligatoria e non rientra nel coordinamento delle assicurazioni sociali secondo l'Allegato II all'ALC. Si applicano le basi legali nonché gli statuti e i regolamenti dell'istituzione di previdenza privata. Per informazioni rivolgersi alla propria banca o assicurazione.

Aiuto sociale

Aiuto sociale dell'UE/AELS

Per i lavoratori svizzeri e i loro familiari negli Stati dell'UE/AELS, il diritto all'aiuto sociale è garantito in linea di principio dallo Stato di residenza. In caso di bisogno rivolgersi all'autorità locale competente in materia di aiuto sociale.

Hanno diritto all'aiuto sociale in uno Stato dell'UE/AELS le persone con lo **status di lavoratori** e chi ha perso il lavoro e **mantiene il diritto alla libera circolazione**.

Per le persone elencate di seguito, il fatto di beneficiare dell'aiuto sociale non rappresenta un motivo per vedersi negato il permesso di soggiorno o per un'espulsione:

- i lavoratori e le lavoratrici e i loro familiari. Una volta acquisito, lo status di lavoratore è mantenuto fintantoché il cittadino o la cittadina svizzero/a rimane a disposizione del mercato del lavoro. I lavoratori/le lavoratrici e i loro familiari non perdono pertanto il diritto di soggiorno se beneficiano dell'aiuto sociale;
- disoccupati e disoccupate aventi diritto alla libera circolazione. Si tratta di persone che, prima dell'inizio della disoccupazione, hanno lavorato nello Stato interessato in virtù di un contratto di lavoro pluriennale o non disdetto e che si trovano involontariamente in disoccupazione (perdita del posto per motivi aziendali e ricerca attiva di una nuova occupazione). In caso di disoccupazione volontaria, il diritto alla libera circolazione decade e di conseguenza anche il diritto all'aiuto sociale;
- persone che hanno diritto di rimanere in un Paese. Il diritto a rimanere serve a garantire il soggiorno nello Stato dopo la cessazione dell'attività lucrativa (p. es. dopo il pensionamento). Le persone che possono rivendicare il diritto a rimanere nel Paese mantengono i diritti acquisiti in qualità di lavoratori, anche se non hanno più questo statuto. Il diritto a rimanere sussiste indipendentemente dalla fruizione dell'aiuto sociale e si riferisce anche ai familiari, indipendentemente dalla loro cittadinanza.

Per le seguenti persone, la richiesta dell'aiuto sociale può estinguere il diritto a rimanere:

- persone alla ricerca di un lavoro che si recano in uno Stato membro con l'obiettivo di cercare un impiego, senza avervi esercitato per anni un'attività lavorativa dipendente e si ritrovano in stato di disoccupazione involontariamente;
- persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente;
- persone che non esercitano un'attività lucrativa (p. es. beneficiari di una rendita, studenti ecc.).

Per informazioni richiedere una consulenza presso le autorità locali dell'aiuto sociale.

Aiuto sociale agli Svizzeri all'estero

Il servizio dell'Aiuto sociale agli Svizzeri all'estero (ASE) del DFAE accorda, a determinate condizioni, l'aiuto sociale alle Svizzere e agli Svizzeri in stato di bisogno. Per informazioni più dettagliate consultare il seguente link.

WWW

- ✓ [Aiuto sociale agli Svizzeri all'estero \(ASE\)](#)

9. Svizzere e Svizzeri

Protezione consolare e protezione diplomatica

Protezione consolare

Una forma particolare di tutela degli interessi concessa dalle rappresentanze all'estero alle cittadine e ai cittadini svizzeri è la protezione consolare. Secondo la legge sugli Svizzeri all'estero del 26 settembre 2014 LSEst (RS 195.1) le rappresentanze diplomatiche e consolari possono venire in aiuto alle cittadine e ai cittadini svizzeri qualora non siano in grado o non possano essere ragionevolmente tenuti ad assumere la tutela dei propri interessi da soli o con l'aiuto di terzi. Le persone in difficoltà, nell'ambito della loro responsabilità personale, devono innanzitutto ricorrere autonomamente, per quanto possibile, alle forme di assistenza disponibili sul posto (p. es. polizia, ambulanza, strutture mediche, istituti di credito) o alle assicurazioni. La protezione consolare e l'assistenza del DFAE entrano in gioco soltanto quando le persone in causa hanno fatto tutto il possibile a livello organizzativo e finanziario per superare le difficoltà da sole. Non sussiste alcun diritto alle prestazioni di aiuto.

Protezione diplomatica

Di fronte a una violazione delle regole del diritto internazionale da parte di uno Stato, la Svizzera può intervenire in difesa delle sue cittadine e dei suoi cittadini a livello diplomatico (protezione diplomatica).

WWW

- ✓ [Guida «Emigrazione»](#)
- ✓ [Protezione consolare: aiuto all'estero \(DFAE\)](#)
- ✓ [Protezione diplomatica e protezione consolare \(DFAE\)](#)
- ✓ [Helpline \(DFAE\)](#)

Helpline DFAE



La Helpline DFAE è l'interlocutore centrale per le domande riguardanti i servizi consolari.

24 ore su 24!

Tel. dalla Svizzera: 0800 24-7-365

Tel. dall'estero: **+41 800 24-7-365**,
+41 58 465 33 33

E-mail: helpline@eda.admin.ch

Skype: [helpline-eda](#) (gratuito dall'estero)

WWW

- ✓ [Modulo di contatto Helpline DFAE](#)
- ✓ [Helpline DFAE](#)

Diritti politici

Esercitate i vostri diritti democratici anche all'estero!

Le cittadine e cittadini svizzeri che risiedono all'estero hanno la possibilità di esercitare il proprio diritto di voto. Possono partecipare in maniera attiva e passiva alle iniziative popolari federali, alle votazioni e alle elezioni del Consiglio nazionale (le elezioni del Consiglio degli Stati sono regolamentate a livello cantonale). A tal fine devono risiedere stabilmente all'estero ed essersi annunciati come Svizzeri aventi diritto di voto presso l'ambasciata o il consolato svizzero competente. Chi, seguendo questo iter, chiede l'iscrizione nel catalogo elettorale dell'ultimo Comune di domicilio riceve in seguito per posta il materiale di voto ufficiale per le elezioni e le votazioni e le spiegazioni del Consiglio federale. Sulla «Schweizer Revue»/«Gazzetta Svizzera» vengono regolarmente pubblicate notizie inerenti alle votazioni federali in programma. Informazioni in merito si possono anche reperire sul sito Democrazia (ch.ch).

WWW

- ✓ [Democrazia \(ch.ch\)](#)

Elezioni e votazioni Cantionali

Vari Cantoni prevedono inoltre per gli Svizzeri all'estero la possibilità di partecipare alle elezioni cantionali.

Iscrizione: Svizzeri e doppia cittadinanza

Anche le cittadine e i cittadini svizzeri che possiedono una doppia cittadinanza hanno il diritto di prendere parte alle votazioni e alle elezioni in Svizzera. In alcuni Stati che non riconoscono la doppia cittadinanza possono tuttavia sorgere dei problemi in relazione all'altra cittadinanza.

Ulteriori informazioni

WWW

✓ [Diritto di voto e di elezione \(DFAE\)](#)

eGov

Oltre al sito Internet del DFAE, tutte le rappresentanze hanno allestito apposite pagine web per offrire agli Svizzeri all'estero una gamma completa di informazioni. Sono inoltre sempre di più le rappresentanze che comunicano tramite social media come Facebook e Twitter.

WWW

✓ [Rappresentanze e consigli di viaggio \(DFAE\)](#)

Radiotelevisione svizzera

Da giugno 2019 la trasmissione dei programmi televisivi della SRG SSR non avviene più via antenna in Svizzera e nei Paesi limitrofi. Gli Svizzeri e le Svizzere all'estero possono continuare a ricevere i programmi televisivi della SSR via satellite con una scheda Sat Access funzionante in tutta Europa. L'offerta è soggetta a pagamento. Al link «scheda Sat Access» indicato nel riquadro si possono ottenere maggiori informazioni al riguardo.

Vi sono altre possibilità per fruire delle offerte della SRG SSR all'estero:

- SRF info continua a essere un canale non cifrato che pertanto si riceve anche all'estero.

L'emittente non diffonde tuttavia programmi sportivi.

- Le trasmissioni prodotte da SRF, per le quali SRF detiene i diritti, possono essere viste gratuitamente anche all'estero sul sito Internet www.srf.ch/play, sulla app Play SRF e sul sito www.srf.ch.
- La SRG SSR diffonde informazioni sia per gli Svizzeri e le Svizzere all'estero sia per altre persone interessate all'estero attraverso il sito www.swissinfo.ch e per un pubblico internazionale italofono attraverso tvsvizzera.it. La SRG SSR ha inoltre concluso un partenariato con il canale francese TV5 Monde e il canale tedesco 3Sat, il che significa che parte del loro palinsesto è formato da programmi svizzeri.
- La SRG SSR diffonde tutti i suoi programmi radiofonici in maniera non cifrata via satellite. Non vi sono dunque restrizioni, a condizione che la ricezione satellitare sia garantita. Il satellite funziona in tutta Europa e in parte nel Nord Africa. L'offerta radiofonica online è fruibile in linea di massima in tutto il mondo. Il funzionamento del livestreaming dei programmi radiofonici dipende dai provider locali.

WWW

✓ [Scheda Sat Access \(SRG SSR\)](#)
✓ [La SSR continuerà a portare la Svizzera nel mondo \(SSR\)](#)
✓ [Kurz erklärt: Welche SRF-Angebote gibt's im Ausland? \(SRG Insider\)](#)

Organizzazioni

Associazioni svizzere

WWW

✓ [Associazioni svizzere all'estero](#)

Per un elenco delle associazioni svizzere vedere anche il sito Internet della rappresentanza svizzera alla voce «Vivere all'estero» > «Associazioni»

Organizzazione degli Svizzeri all'estero (OSE)

L'OSE è composta dal Consiglio degli Svizzeri all'estero, anche detto «Parlamento della Quinta svizzera» e dal Segretariato degli Svizzeri all'estero che fornisce un'ampia gamma di servizi alle Svizzere e agli Svizzeri che risiedono all'estero. Tra i suoi compiti rientrano la pubblicazione della «Schweizer Revue», recapitata gratuitamente a tutte le persone iscritte al registro degli Svizzeri all'estero, l'organizzazione del Congresso annuale degli Svizzeri all'estero, l'assistenza ai giovani svizzeri e svizzere all'estero (campi vacanza, soggiorni presso famiglie ospitanti, scambi giovanili), la consulenza e l'assistenza per questioni concernenti l'emigrazione, i soggiorni all'estero e il ritorno in patria.

WWW

- ✓ [Organizzazione degli Svizzeri all'estero \(OSE\)](#)

SwissCommunity.org

Swisscommunity unisce le cittadine e i cittadini svizzeri in tutto il mondo e offre un'ampia gamma d'informazioni.

WWW

- ✓ [SwissCommunity](#)

10. Ulteriori informazioni

WWW

- ✓ [Svizzere e svizzeri nell'UE \(DFAE\)](#)
- ✓ [Opuscoli > EURES \(arbeit.swiss\)](#)
- ✓ [Portale informativo Libera circolazione delle persone ALC](#)
- ✓ [Politiche dell'Unione europea \(UE\) \(Sintesi e link alle istituzioni competenti, alle norme giuridiche e alla documentazione\)](#)

Sulle pagine Internet delle rappresentanze estere in Svizzera si trovano utili informazioni sull'entrata e il soggiorno nel Paese.

WWW

- ✓ [Rappresentanze estere in Svizzera](#)

Molti Stati hanno creato pagine informative per i nuovi arrivati. Segue un elenco di Stati dell'UE/AELS che offrono questi portali. L'elenco non è esaustivo e non ha pretesa di essere completo¹³.



Belgio



Danimarca



Estonia



Finlandia



Irlanda



Lettonia



Lituania



Lussemburgo



Paesi Bassi



Norvegia



Austria



Austria 2



Polonia



Portogallo



Romania



Svezia



Repubblica
Slovacca



Slovenia

¹³ Copyright delle bandiere: Brgfx (Norvegia), rawpixel.com (Slovenia) e freepik (restanti bandiere).

Contatto

✉ Dipartimento federale degli affari esteri DFAE
Direzione consolare DC
Emigrazione Svizzera
Effingerstrasse 27, 3003 Berna

☎ **+41 800 24-7-365**, +41 58 465 33 33

✉ helpline@eda.admin.ch

🌐 www.swissemigration.ch